

Camera dei Deputati

**Legislatura 16
ATTO CAMERA**

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/11089
presentata da **MONAI CARLO** il **01/03/2011** nella seduta numero **442**

Stato iter : **IN CORSO**

COFIRMATARIO	GRUPPO	DATA FIRMA
PALADINI GIOVANNI	ITALIA DEI VALORI	03/01/2011
FORMISANO ANIELLO	ITALIA DEI VALORI	03/01/2011

Ministero destinatario :

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Attuale Delegato a rispondere :

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI , data delega **01/03/2011**

TESTO ATTO

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11089

presentata da

CARLO MONAI

martedì 1 marzo 2011, seduta n.442

MONAI, PALADINI e ANIELLO FORMISANO. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Per sapere - premesso che:

risulta agli interroganti che in data 21 gennaio 2010, il capotreno del trasporto regionale Lazio, Sandro Giuliani, sarebbe stato licenziato dall'azienda presso la quale lavorava, ovvero Trenitalia s.p.a, perché invece di sanzionare gli utenti che salivano sui treni sprovvisti dell'apposito biglietto, avrebbe applicato scrupolosamente tutti i regolamenti e le normative che garantiscono la sicurezza di viaggiatori e dei lavoratori;

come evidenziato da numerosi organismi di stampa nazionale, il signor Sandro Giuliani, infatti, nonostante si fosse attenuto scrupolosamente alla normativa d'esercizio in materia di sicurezza prevista dalle circolari emanate dalla stessa Trenitalia (quali le disposizioni generali dalla circolare divisionale 1/2009), sarebbe stato raggiunto da un provvedimento di licenziamento per giusta causa, nell'ambito del quale, tuttavia, non veniva individuato alcun fatto specificamente imputabile, se non quella relativo alla «perdita del rapporto di fiducia»;

il licenziamento disciplinare rappresenta la sanzione più grave adottabile nei casi di inosservanza dei doveri da parte di un lavoratore e sotto tale profilo è evidente che la motivazione addotta dalla perdita del rapporto di fiducia dovrebbe essere giustificata con chiarezza ai fini della configurazione della colpa di un dipendente;

costituiscono ragione di valida intimazione del recesso del datore di lavoro solo le gravi violazioni dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro, ovvero sia quei doveri, che sorreggono la stessa esistenza di detto rapporto;

ad avviso degli interroganti, il grave provvedimento disciplinare inflitto nei confronti del signor Sandro Giuliani, invece di perseguire il fine disciplinare di dissuadere il lavoratore dal proseguire in comportamenti non adeguati, comporta di fatto un effetto persecutorio verso il singolo lavoratore, con finalità che appaiono meramente repressive verso tutti quei lavoratori che pretendono di poter espletare la propria prestazione lavorativa, in sicurezza, senza dover rispondere di eventuali responsabilità, anche di natura penale, e nel rispetto di precise disposizioni normative -:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti descritti in premessa;

quali iniziative e meccanismi di verifica si intendano adottare, per quanto di competenza, al fine di far luce sui fatti riportati in premessa e per chiedere conto a Trenitalia delle motivazioni che si trovano alla base di quello che appare, con tutta evidenza, un provvedimento di eccezionale gravità;

quali iniziative urgenti il Governo intenda adottare per verificare la legittimità delle procedure di licenziamento per giusta causa poste in essere nei confronti dei dipendenti della società Trenitalia,

sia a tutela della posizione occupazionale e della professionalità dei singoli lavoratori dipendenti, ma anche e non secondariamente della sicurezza degli stessi cittadini viaggiatori e utenti. (4-11089)